

## ***Il Decreto Milleproroghe 2016 è legge***

*Nella seduta del Senato del 24 Febbraio 2016, si è concluso l'iter di conversione in **Legge del Decreto Legge “ Milleproroghe 2016 ”** recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il testo, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene importanti differimenti normativi, tra cui il rinvio dell'applicazione del contributo di licenziamento negli appalti e in edilizia e la conferma della maggiorazione dell'integrazione salariale per i contratti di solidarietà.*

.....

Qui di seguito Vi proponiamo , per quanto qui di interesse, alcune delle misure principali.

### ***Appalti e Edilizia: slitta al 2017 l'applicazione del ticket sui licenziamenti***

Viene confermata anche per il 2016 l'esenzione dal versamento del contributo addizionale , noto come “tassa sui licenziamenti”, dovuto all'INPS in caso di licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano seguite assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dalla contrattazione collettiva.

La proroga riguarda anche i licenziamenti nel settore delle costruzioni edili, comminati per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

- *È utile ricordare brevemente a tal proposito che :  
L'articolo 2 della legge 92/2012 n. 92 (legge Fornero), oltre ad aver previsto l'istituzione dell'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi, ora sostituita dalla Naspi), ha anche previsto l'istituzione di un contributo aggiuntivo sui licenziamenti a carico dei datori di lavoro.  
Il pagamento del contributo opera tuttavia solo a condizione che si ricada in un' ipotesi di licenziamento la cui causa dia diritto all'Aspi (ora Naspi). Il contributo si calcola applicando la percentuale fissa del 41% al massimale mensile Naspi e poi moltiplicando tale importo per ogni periodo di 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore (fino a un massimo di 36 mesi).  
Il contributo non è dovuto nei casi in cui risulti dovuto il contributo di ingresso alla mobilità, in occasione di licenziamenti collettivi.*

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

*In alcuni comparti (si pensi ad esempio a quello dei servizi di ristorazione o turistici) la contrattazione collettiva prevede le “clausole sociali” che, nei casi in cui un appaltatore si sostituisca a un altro nella prestazione di determinati servizi, tendono a favorire l’assunzione dei lavoratori licenziati dall’appaltatore che cessa, da parte dell’appaltatore che subentra. In tali casi interviene la norma i cui effetti sono stati ora estesi nel tempo dal milleproroghe, esentando l’appaltatore cessato dal servizio dal pagamento del contributo, a condizione che siano “succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.*

### ***Maggiore integrazione salariale per i “vecchi” contratti di solidarietà difensivi***

I contratti di solidarietà difensivi stipulati e richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto di riordino degli ammortizzatori sociali (24 Settembre 2015) potranno fruire, per il solo anno 2016 e per una durata massima di 12 mesi, di un incremento del 10% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo alla retribuzione persa in seguito della riduzione d’orario.

### ***Part time volontario per i pensionandi: proroga del termine per l’emanazione delle regole di fruizione e accesso anche per gli ex dipendenti pubblici***

E’ prorogato al 31 Marzo 2016 il termine entro il quale il Legislatore dovrà emanare il D.M. che disciplina la trasformazione part-time dei lavoratori pensionandi ( coloro che maturano entro il 31 Dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia), con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, dell’importo di contribuzione che sarebbe stata a carico di quest’ultimo.

Inoltre, tale istituto è esteso anche ai dipendenti privati iscritti alle forme di previdenza obbligatoria relative a categorie di lavoratori che originariamente erano pubblici (es. dipendenti delle Poste e delle Ferrovie dello Stato).

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d’informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)